

CONVENZIONE
tra
Roma Capitale
e
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA UNITELMASAPIENZA

Roma Capitale, C.F. 0238750586 e P.I. 01057861005, con sede in Roma, rappresentato dal Direttore della U.O. Scuola di Formazione Capitolina della Direzione Formazione e Tutela del Lavoro del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, Luca Di Maio nato a Vico Equense (NA) il 31/10/1972, per la carica e per gli effetti del presente atto domiciliato presso la sede di Via Ostiense n.131L 00154 Roma, indirizzo PEC protocollo.scuolaformazionecapitolina@pec.comune.roma.it (di seguito denominata “Ente”)

E

l’Università degli Studi di Roma UnitelmaSapienza, (di seguito anche solo “Università”), C.F./P.IVA 08134851008, nella persona del Magnifico Rettore Prof. Bruno Botta, domiciliato per la presente carica presso la sede legale dell’Università, Piazza Sassari 4, 00186 ROMA - indirizzo PEC unitelmasapienza@pec.it.

(di seguito congiuntamente “le Parti”)

PREMESSO CHE

- Roma Capitale, nell’ambito delle iniziative assunte a favore del personale in servizio, sia di ruolo che a titolo di comando o distacco, intende offrire agli stessi l’opportunità di iscriversi a corsi universitari con particolari condizioni di vantaggio, anche nell’ambito delle iniziative volte a favorire, tra l’altro, il benessere organizzativo;
- la formazione del personale rappresenta una leva strategica e un elemento cardine nella gestione delle risorse umane in considerazione, oltre che della continua evoluzione del contesto sociale, economico e normativo, della necessità di perseguire in tutti i settori di attività dell’amministrazione gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030;

- si ravvisa l'esigenza di garantire ai dipendenti un percorso formativo qualificato nell'ambito di un contesto sociale, economico e normativo in continua e rapida evoluzione, in cui al personale sono richieste nuove competenze correlate a specifiche responsabilità;
- l'Università degli studi di Roma UnitelmaSapienza, istituita con il D.M. 7 maggio 2004, è una delle 11 università telematiche autorizzate dal Ministero Università e Ricerca a rilasciare titoli di studio aventi valore legale;
- tra le finalità istituzionali delle Università statali e non statali riconosciute, un ruolo di particolare rilevanza è attribuito alla c.d. "terza missione", intesa quale promozione del sapere scientifico rivolto ai bisogni delle comunità in termini di conoscenze, trasferimento tecnologico e sviluppo economico;
- Roma Capitale e l'Università intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione, al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte per lo sviluppo del capitale umano di Roma Capitale, nonché per la promozione del sapere scientifico nel territorio;
- l'Università, nell'ambito dell'offerta formativa proposta per l'a.a. 2025/2026, offre i seguenti corsi di studio, contenuti nell'allegato A.
- la legge 30 dicembre 2010 n. 240 e il successivo DM n. 931 del 4/7/2024, consentono il riconoscimento da parte delle Università di crediti formativi in misura non superiore a 48 CFU per i corsi di laurea triennali e a ciclo unico e 24 CFU per il corsi di laurea magistrale, secondo quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo, in base alle conoscenze e le abilità professionali possedute e certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- l'Università, in considerazione dei destinatari del presente accordo e delle finalità sopra enunciate, in una prospettiva di collaborazione con l'amministrazione pubblica, favorisce l'iscrizione del personale in servizio presso Roma Capitale (di seguito indicati come "Beneficiari") ai Corsi di Studio attivi presso l'Ateneo, riconoscendo un'agevolazione nel pagamento delle tasse e contributi, come indicato al successivo Art. 6 "Spese di immatricolazione";
- l'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 prevede, tra l'altro, la possibilità per le università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici, di stipulare contratti della durata di un anno accademico, a titolo gratuito, per attività di insegnamento al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale;

CONDIVISO

L'obiettivo di offrire nuove opportunità di promuovere il sapere scientifico nel territorio e tra i dipendenti di Roma Capitale attraverso:

- la frequenza di corsi universitari da parte dei dipendenti in servizio presso Roma Capitale a condizioni agevolate;
- l'organizzazione congiunta di corsi di alta formazione e, più in generale, di iniziative formative e seminariali dirette al personale di Roma Capitale, anche attraverso il coinvolgimento dei ricercatori e dei professori dell'Ateneo;
- la possibilità che il personale di Roma Capitale in possesso di specifiche professionalità svolga attività di docenza presso l'Università;

Visto l'articolo 1 c.1 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

CONSIDERATO CHE

- Roma Capitale e l'Università intendono collaborare sostenendo e favorendo la formazione anche universitaria dei Beneficiari della presente Convenzione;
- dal presente Accordo non derivano impegni di natura economica e finanziaria a carico delle parti;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art.1

(Premessa)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2

(Scopo ed oggetto della convenzione)

Oggetto del presente accordo è la collaborazione tra le Parti al fine di offrire nuove opportunità di promuovere il sapere scientifico nel territorio e tra i dipendenti di Roma Capitale attraverso:

- a. la frequenza di corsi universitari da parte dei dipendenti (e familiari di primo grado, compresi fratelli/sorelle del dipendente) in servizio presso Roma Capitale a condizioni agevolate;
- b. l'organizzazione congiunta di corsi di alta formazione e, più in generale, di iniziative formative e seminariali dirette al personale di Roma Capitale, anche attraverso il coinvolgimento dei ricercatori e dei professori dell'Ateneo;
- c. la possibilità che il personale di Roma Capitale in possesso di specifiche professionalità svolga attività di docenza presso l'Università;
- d. la possibilità di far svolgere, agli studenti dell'Università degli Studi di Roma UnitelmaSapienza, interessati, attività di tirocinio presso gli uffici di Roma Capitale,

secondo le forme e le modalità stabilite in appositi accordi attuativi della presente convenzione.

Art. 3

(Beneficiari dell'accordo)

Sono Beneficiari del presente Accordo i dipendenti (e familiari di primo grado, compresi fratelli/sorelle del dipendente) in servizio presso Roma Capitale, in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo idoneo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente.

Art. 4

(Organizzazione dei Corsi di Studio)

Le attività didattiche svolte dall'Università sono organizzate e gestite secondo tempi e modalità stabiliti dall'Università e dai rispettivi dipartimenti.

Art. 5

(Immatricolazioni e iscrizioni)

L'immatricolazione o le iscrizioni dei Beneficiari avviene secondo le norme universitarie in vigore e le procedure stabilite dall'Università.

Art. 6

(Spese di immatricolazione e iscrizione)

Le tasse e i contributi di immatricolazione e iscrizione dovuti all'Università degli studi di Roma UnitelmaSapienza dal personale (e familiari di primo grado, compresi fratelli/sorelle del dipendente) in servizio presso Roma Capitale, sono così definite:

- iscrizione agevolata ad un Master di primo o secondo livello, scelto da un elenco predefinito (Allegato A), con uno sconto del 30%, marca da bollo e tassa di conseguimento titolo (se prevista) esclusa;
- iscrizione agevolata ai corsi di laurea triennale e/o magistrale, esclusi i corsi di laurea interateneo con Sapienza Università di Roma, con uno sconto del 20%, tassa regionale, tassa di conseguimento titolo e marca da bollo escluse, per la durata legale del ciclo di studio;
- iscrizione agevolata con il Progetto Giovani under 26 ai corsi di laurea triennale e/o magistrale e ciclo unico, esclusi i corsi di laurea triennale interateneo con Sapienza Università di Roma, estesa fino al 35esimo anno di età, , tassa regionale, tassa di conseguimento titolo e marca da bollo escluse, per la durata legale del ciclo di studio.

L'Università si impegna a mantenere per tutta la durata della convenzione le condizioni favorevoli previste dal presente articolo.

Nel caso di immatricolazione/iscrizione a corsi di laurea o laurea magistrale interateneo con Sapienza Università di Roma, si applicano le regole e gli importi delle tasse e dei contributi di volta in volta vigenti nell'Ateneo in cui il corso stesso ha sede amministrativa.

L'Università si riserva la facoltà di revisionare le disposizioni del presente articolo sulle spese di immatricolazione/iscrizione alla luce dei decreti ministeriali che saranno adottati in materia.

Art. 7

(Crediti formativi universitari)

L'Università può riconoscere, ai sensi dell'art. 14 della legge 240/2010 e il successivo DM n. 931 del 4/7/2024, consentono il riconoscimento da parte delle Università di crediti formativi in misura non superiore a 48 CFU per i corsi di laurea triennali e a ciclo unico e 24 CFU per il corsi di laurea magistrale, secondo quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo, in base alle conoscenze e le abilità professionali possedute dal singolo dipendente e certificate ai sensi della normativa vigente in materia.

I CFU già riconosciuti in precedenti carriere accademiche saranno tenuti in considerazione e dovranno essere decurtati dal monte dei CFU totali indicati nel comma precedente.

Art. 8

(Clausola di salvaguardia)

Roma Capitale è estranea al rapporto contrattuale intercorrente tra i Beneficiari e la Università. Parimenti, l'Università è estranea al rapporto giuridico intercorrente fra i Beneficiari e Roma Capitale.

Art. 9

(Contratti ex art. 23, comma 1, legge n. 240 del 2010)

Ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge n. 240 del 2010, l'Università potrà stipulare contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente, per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito, per attività di insegnamento al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale individuati tra i soggetti in servizio presso Roma Capitale.

Ogni anno l'Università comunicherà a Roma Capitale i nominativi dei dipendenti individuati sulla base dei requisiti previsti dalle norme vigenti e delle forme di organizzazione che Roma Capitale adotterà per raccogliere le disponibilità dei soggetti interessati e predisporrà tutti gli eventuali atti di propria competenza eventualmente necessari alla erogazione dell'insegnamento per l'a.a. di riferimento da parte del soggetto interessato.

Art. 10 (Collaborazione scientifica e formativa)

Gli enti firmatari possono organizzare seminari, convegni, corsi di pubblica utilità verso i dipendenti di Roma Capitale, e attività formative di comune intesa, nonché attività di ricerca e collaborazione su temi di interesse della amministrazione di Roma Capitale, anche attraverso il coinvolgimento dei ricercatori e dei professori dell'Ateneo che si renderanno disponibili a svolgere dette attività a titolo gratuito.

Art. 11 (Gruppo di coordinamento)

Le attività di cui all'articolo 2, lettere b), c) e d) e all'art. 10, saranno definite nell'ambito di un Gruppo di coordinamento, composto da almeno due rappresentanti designati da ciascun soggetto firmatario, che si riunirà con cadenza periodica, cui è demandato il compito di concordare gli ambiti di collaborazione e il calendario annuale del ciclo di seminari e/o convegni per l'attuazione del presente accordo.

Art. 12 (Durata)

La presente convenzione impegna le parti dal momento della sua sottoscrizione e ha validità di tre anni a decorrere dalla data della stipula. L'Università garantisce, per il periodo di validità dell'accordo, di cui alla presente convenzione, il corretto rispetto delle agevolazioni offerte.

Le parti, almeno 60 giorni prima della scadenza prevista, potranno manifestare la volontà di proseguire il presente atto convenzionale.

La convenzione potrà essere rinnovata solo previa formale richiesta ed accettazione delle parti.

Art. 13 (Recesso)

Ciascuna delle Parti può recedere dalla Convenzione in qualsiasi momento dandone comunicazione all'altra Parte tramite PEC o con lettera raccomandata con avviso di

ricevimento, con preavviso di 60 giorni.

L'eventuale cessazione della Convenzione per recesso di una delle Parti non costituisce, di per sé, causa di risoluzione del contratto intercorrente tra l'Università ed il beneficiario con riferimento all'anno accademico in corso.

Art. 14

(Comunicazione dell'accordo)

Roma Capitale provvederà a diramare la presente convenzione e a pubblicarla sul proprio sito intranet.

E' fatto divieto di pubblicare e di utilizzare la presente convenzione da parte di soggetti diversi rispetto ai firmatari.

Art. 15

(Utilizzo dei nomi, marchi e dei loghi)

Solo ed esclusivamente per le finalità connesse all'applicazione della presente Convenzione l'Università autorizza l'utilizzo del proprio nome e marchio/logo.

Art. 16

(Tutela della riservatezza)

Il trattamento dei dati personali relativi alle attività oggetto della presente convenzione è effettuato dalle Parti in qualità di Titolari, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (cd. "Regolamento") e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (cd. "Codice") e avverrà nel rispetto dei principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità del presente atto e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento e al Codice.

In particolare le Parti si impegnano:

- a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, eccezion fatta per i soggetti designati dai Titolari quali Responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del regolamento ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile, se non ai fini dell'esecuzione della presente convenzione o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall'articolo 32 del regolamento, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati

- personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento;
- a collaborare fra loro al fine di consentire ai soggetti interessati l'esercizio, nella maniera più agevole possibile, del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali.

Con riferimento ai dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione della presente convenzione, gli stessi vengono trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.

Art. 17

(Rispetto del Codice Etico)

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver visionato ed accettato integralmente i rispettivi Codici Etici, per l'Università pubblicato sul sito internet <https://www.unitelmasapienza.it/ateneo/normative-e-regolamenti/>, e, per il Comune, il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165" pubblicato sul proprio sito internet e di uniformarsi a tali codici. Le Parti si impegnano a tenere un comportamento conforme ai predetti Codici Etici e si obbligano altresì a comunicare immediatamente all'altra Parte il verificarsi di eventi effettivamente o anche potenzialmente lesivi dei citati Codici Etici.

Art. 18

(Controversie)

Le Parti si impegnano a risolvere in forma amichevole qualsiasi controversia dovesse insorgere in ragione ed in relazione alla Convenzione entro un termine massimo di 30 giorni a decorrere dal primo tentativo di risoluzione.

Le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo, ove non bonariamente risolte tra le parti, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Art. 19

(Imposta di bollo e registrazione)

La presente convenzione è firmata digitalmente ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005.

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo e registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 24 della Tariffa - Parte II del D.P.R. 26.10.1972, n. 642, e dell'art. 5 del DPR 26.4.1986, n. 131. Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico della Parte

richiedente.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni del codice civile.

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA
UNITELMASAPIENZA**

Il Magnifico Rettore

Prof. Bruno Botta

ROMA CAPITALE

Il Direttore della Scuola di Formazione Capitolina

Avv. Luca Di Maio